

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 152/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 20 marzo 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Avv. Carlo Porceddu – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Prof. Vincenzo Fortunato – Componenti; Ing. Marino Gianandrea – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario

- 1) RICORSO DEL SIG. BERTA ANDREA, DIRIGENTE PARMA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 30.6.2009 ED AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA PARMA/TREVISO DELL'8.3.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 216 del 10.3.2009)

La C.G.F. preso atto della rinuncia, al ricorso come sopra proposto dal signor Berta Andrea dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 2) RICORSO DEL SIG. MELLI ALESSANDRO, DIRIGENTE PARMA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA PARMA/TREVISO DELL'8.3.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 216 del 10.3.2009)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal signor Melli Alessandro dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 3) RICORSO DELL'A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DE ROSSI DANIELE SEGUITO GARA ROMA/UDINESE DELL'8.3.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 215 del 10.3.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Roma S.p.A. di Roma. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Avv. Carlo Porceddu – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Umberto Maiello – Componenti;
Ing. Marino Gianandrea – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario

- 4) RICORSO DEL F.C. JUVENTUS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE ESPOSITO SIMONE SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM – TROFEO GIACINTO FACCHETTI - GENOA/JUVENTUS DEL 08.03.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 217 del 10.03.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Juventus di Torino. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 5) RICORSO DEL F.C. JUVENTUS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DAUD AYUB SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM – TROFEO GIACINTO FACCHETTI - GENOA/JUVENTUS DEL 08.03.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 217 del 10.03.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Juventus di Torino. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 6) RICORSO DELL' F.C. JUVENTUS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI €250.00 INFLITTA AL SIG. MADDALONI MASSIMILIANO SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM – TROFEO GIACINTO FACCHETTI - GENOA/JUVENTUS DEL 08.03.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 217 del 10.03.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Juventus di Torino. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Carlo Porceddu

Publicato in Roma il 20 marzo 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete